

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA LA REGIONE PIEMONTE E
GLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 13
PER LA CONDIVISIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLE
RISORSE IDRICHE (S.I.R.I.)
E
LA GESTIONE DELLA COMPONENTE
“SERVIZI IDRICI INTEGRATI”

Il quadro normativo vigente in materia di risorse idriche mette in capo a diversi soggetti specifici compiti finalizzati al risanamento, al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzazione delle acque nonché all'organizzazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato.

In questo contesto, il ruolo della Regione Piemonte è finalizzato all'approvazione e alla gestione dinamica del Piano di Tutela delle Acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, alla disciplina del servizio idrico integrato nonché al coordinamento dei soggetti istituzionali competenti in materia di risorse idriche.

Il Piano di Tutela delle Acque è un documento di pianificazione generale contenente, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

A tal fine il precitato decreto legislativo dispone che la Regione adotti e renda operativi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.

Alla Regione Piemonte spetta inoltre il compito di adempiere agli obblighi di informativa previsti dalla normativa di settore, in particolare quelli stabiliti dalle Direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di trattamento delle acque reflue urbane e di protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Per quanto riguarda la riforma del servizio idrico integrato la Regione Piemonte svolge invece attività di indirizzo e supporto alle Autorità d'Ambito nonché di programmazione e coordinamento di specifici programmi di finanziamento di infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione.

Allo scopo di meglio attuare i propri compiti, la Regione Piemonte ha sviluppato il sistema Informativo delle Risorse Idriche – S.I.R.I. quale strumento informatico per la gestione e condivisione delle informazioni di competenza di diversi soggetti e di interesse comune.

Alle Autorità d'Ambito territoriale ottimale, in coerenza con quanto prevede la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, competono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, ed in particolare di approvazione e gestione del Piano d'Ambito e del contratto di affidamento del servizio.

All'interno del Piano d'Ambito, il programma degli interventi contiene la programmazione degli interventi ritenuti necessari per assicurare il servizio integrato di approvvigionamento, distribuzione di acqua ad uso potabile, la raccolta ed il trattamento dei reflui, in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

Le Autorità d'Ambito concorrono pertanto alla tutela quali-quantitativa della risorsa, sia attraverso l'attuazione della programmazione di settore (Piani d'Ambito) sia mediante la raccolta sistematica delle informazioni necessarie al monitoraggio

dell'efficacia delle azioni intraprese nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque. Tra queste vi sono in particolare le informazioni, geografiche ed alfanumeriche, riguardanti gli aspetti gestionali del servizio idrico integrato e lo stato di consistenza delle relative infrastrutture.

Allo scopo di realizzare un efficace coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, la Conferenza regionale delle risorse idriche, istituita dalla legge regionale n. 13/1997, nella seduta del 15-1-1998 ha evidenziato la necessità di pervenire a modalità di interscambio dei dati e sviluppo integrato dei sistemi informativi sulle risorse idriche;

A seguito della sopra richiamata risoluzione della Conferenza delle risorse idriche nel luglio 2001 è stato firmato un protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Amministrazioni provinciali piemontesi per la condivisione delle informazioni di propria competenza e di reciproco interesse.

Dando seguito agli impegni assunti con tale protocollo d'intesa, la Regione Piemonte ha provveduto a progettare, sviluppare e testare il Sistema Informativo delle Risorse Idriche – S.I.R.I. e sono state sviluppate attività finalizzate ad omogeneizzare le informazioni disponibili ed al loro inserimento nelle basi dati comuni.

Una delle componenti in cui si articola il S.I.R.I. riguarda i servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, al cui interno sono confluite le informazioni raccolte nel corso della rilevazione effettuata nel 1997 dalla Regione Piemonte con il supporto dei principali gestori pubblici piemontesi.

Questa prima base dati, per la cui consultazione ed aggiornamento è stato sviluppato un apposito applicativo denominato *Sottosistema Controllo Infrastrutture (SCI)*, è già a disposizione delle Autorità d'ambito, che possono accedervi tramite rete Rupar in qualità di utenti abilitati alla consultazione ed all'aggiornamento dei dati.

Dall'esperienza maturata in questo primo periodo di gestione condivisa della base dati SCI, è emersa la necessità di implementare la base dati e di migliorarne le funzionalità di gestione.

Considerato che:

- al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente, nell'ambito del riassetto delle competenze e funzioni definito decreto legislativo del 31 marzo 1998 n.-112 e dalla legge regionale 44/2000, le Regioni possono promuovere accordi

di programma con l'APAT, le agenzie regionali e provinciali dell'ambiente, le Province, le Autorità d'ambito, i Consorzi di bonifica e gli altri Enti pubblici interessati (art. 43 comma 3 decreto legislativo 152/1999);

- l'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 22, al fine di disporre di un patrimonio conoscitivo comune a tutti i soggetti coinvolti nel governo e nella gestione della risorsa idrica, nonché di favorire l'attività di vigilanza e di polizia idraulica, ha per oggetto la definizione di modalità per l'identificazione univoca delle captazioni idriche e per l'acquisizione dei dati sulle infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione in modo da consentire omogeneità del trattamento dei dati e l'interscambio delle informazioni acquisite;

- l'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 22, stabilisce che *“I progetti di opere pubbliche igienico-sanitarie relative ad acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, ai fini della loro approvazione ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), sono necessariamente corredati con la scheda del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici e della relativa cartografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000”*.

- l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, in raccordo alle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 36/1994, istituisce l'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati (ORSII) il quale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolge su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi in materia di:

- censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici integrati e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
- convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;
- modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;
- livelli di qualità dei servizi erogati;
- tariffe applicate;
- piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti, l'estensione e lo sviluppo dei servizi.

- l'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 stabilisce, ai commi 3 e 4, che i soggetti gestori dei servizi idrici debbano trasmettere periodicamente all'Osservatorio regionale i dati e le informazioni di cui al punto precedente, sulla base dei quali effettuare, anche su richiesta della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale, elaborazioni finalizzate in particolare a:

- definire indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi idrici e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
- definire parametri di valutazione delle tariffe applicate;
- individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;
- promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
- verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria e di risparmio idrico;
- realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi idrici integrati.

- le sei Autorità d'Ambito piemontesi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 13/1997, sono state regolarmente istituite e sono operative le rispettive segreterie tecniche;

- alle Autorità d'ambito spetta la pianificazione degli interventi del servizio idrico, in coerenza con gli obiettivi ambientali stabiliti dalla Regione;

- risulta utile che tale pianificazione sia predisposta assumendo la Carta Tecnica Regionale CTR in scala 1:10000 quale cartografica di riferimento ed in coerenza con le informazioni di competenza delle Amministrazioni provinciali (scarichi, derivazioni), tramite il comune strumento del S.I.R.I.;

- alle Autorità d'ambito spetta altresì il compito di indirizzo delle modalità per lo scambio dati con i propri gestori di riferimento;

- in relazione a quanto sopra i gestori del servizio idrico integrato sono già previsti quali utenti del S.I.R.I., ma la loro effettiva operatività in tale ruolo richiede che siano preliminarmente adeguati e resi omogenei a scala regionale i flussi informativi con le Autorità d'Ambito e risolti gli aspetti tecnici connessi all'architettura generale del sistema;

- le informazioni attualmente disponibili presso la Regione, le Autorità d'Ambito ed i soggetti gestori rivestono carattere d'interesse generale e sono finalizzati all'adempimento dei propri compiti istituzionali;

- vi è pertanto reciproco interesse ad assicurare, tramite la condivisione delle informazioni esistenti e lo sviluppo coordinato e standardizzato di ulteriori raccolte di dati, una approfondita conoscenza delle infrastrutture del servizio idrico, nonché delle principali caratteristiche dei gestori affidatari e del servizio erogato;

- che il citato protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le Amministrazioni provinciali prevedeva già la condivisione delle informazioni riguardanti le infrastrutture del servizio idrico integrato;

Vista la decisione della Conferenza regionale delle risorse idriche nella seduta del 28 aprile 2006, evidenziante la necessità di pervenire alla condivisione del S.I.R.I. e a modalità comuni di gestione della componente riguardante i servizi idrici integrati;

QUANTO SOPRA PREMESSO, TRA:

la Regione Piemonte

con sede in Torino in persona dell'Assessore all'Ambiente dott. Nicola DE RUGGIERO nato a il .../.../..... e domiciliato presso la sede della Giunta Regionale in Piazza Castello, 165;

e le Autorità d'Ambito territoriale ottimale del Piemonte:

ATO n. 1 “Verbano, Cusio, Ossola e Pianura novarese”

con sede in Novara, in persona del Presidente Sergio VEDOVATO nato a (....) il .../.../..... e domiciliato presso la sede dell'ATO, in piazza Matteotti, 1;

ATO n. 2 “Biellesse, Vercellese, Casalese”

con sede in Vercelli, in persona. del Presidente Sergio SCARAMAL nato a (...) il .../.../19... e domiciliato presso la sede dell'ATO, in via De Amicis, 6;

ATO n. 3 “Torinese”

con sede in Torino, in persona. del Presidente Antonio SAITTA nato a (...) il .../.../19.... e domiciliato presso la sede dell'ATO, in via Lagrange, 20;

ATO n. 4 “Cuneese”

con sede in Cuneo, in persona del Presidente Raffaele COSTA nato a (...) il .../.../19... e domiciliato presso la sede dell'ATO, in corso Nizza, 21;

ATO n. 5 “Astigiano, Monferrato”

con sede in Asti, in persona del Presidente Roberto MARMO nato a il .../.../19... e domiciliato presso la sede dell'ATO, in via Antica Zecca, 3;

ATO n. 6 “Alessandrino”

con sede in Alessandria, in persona del Presidente Renzo PENNA nato a/.../19.... e domiciliato presso la sede dell'ATO, in via Galimberti, 2;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Oggetto dell'intesa

Regione Piemonte e Autorità d'Ambito con l'intesa sottoscritta s'impegnano:

- a costituire una base dati unificata di tutte le informazioni di reciproco interesse in materia di servizio idrico integrato, individuando nel S.I.R.I. e nelle sue modalità di alimentazione e di accesso ai dati, nonché di diffusione delle stesse all'utenza esterna, lo strumento comune di lavoro;
- ad adeguare tutte le attività di raccolta dati a standard comuni, che assumeranno valenza d'indirizzo e coordinamento per la definizione dei flussi informativi Regione Piemonte – Autorità d'Ambito - Gestore;
- a promuovere in modo coordinato lo sviluppo di sistemi informativi dei soggetti gestori finalizzati all'interscambio dei dati relativi alle risorse idriche in armonia con le soluzioni adottate in ambito S.I.R.I., nonché all'aggiornamento sistematico delle conoscenze di reciproco interesse concernenti il servizio idrico.

Art. 2. Il ruolo della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna ad assicurare alle Autorità d'Ambito, ed in particolare agli uffici delle rispettive Segreterie Tecniche, l'accesso tramite la RUPAR, ai dati consolidati e organizzati nelle componenti del S.I.R.I. riguardanti:

- le derivazioni idriche;
- gli scarichi da insediamenti produttivi;
- i monitoraggi delle acque superficiali e sotterranee;
- i servizi idrici integrati;
- le risorse idriche.

La Regione Piemonte assicurerà inoltre al personale delle Segreterie Tecniche delle Autorità d'Ambito nonché al personale dei soggetti gestori indicati dalle stesse Autorità d'Ambito la formazione necessaria ad acquisire la piena operatività nell'utilizzo del S.I.R.I. – *componente servizi idrici integrati*, sia in modalità consultazione sia per l'aggiornamento dei dati alfanumerici e cartografici.

Art. 3. Il ruolo delle Autorità d'Ambito

Le Autorità d'Ambito, ciascuna per il territorio di rispettiva competenza, si impegnano ad assicurare direttamente o per il tramite di personale dei propri gestori di riferimento la messa a disposizione dei dati derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni tecniche e amministrative in materia di servizio idrico integrato nonché dei dati tecnico-economici e gestionali dei gestori, che verranno individuati in fase operativa attraverso idonei accordi, secondo lo schema del S.I.R.I. – *componente servizi idrici integrati* allegato alla presente intesa.

Il suddetto allegato individua, in linea di massima, i principali comparti per i quali le Autorità d'Ambito s'impegnano a garantire un costante e sistematico aggiornamento delle informazioni.

Gli attributi descrittivi degli elementi del S.I.R.I. – *componente servizi idrici integrati* saranno successivamente definiti nell'ambito dei lavori del Comitato Tecnico di cui all'art. 13 della legge regionale 13/97.

Art. 4. Flusso dei dati

I dati e le informazioni condivise sono fruibili senza alcuna ulteriore regolamentazione da parte di tutti gli utenti del S.I.R.I., ad eccezione dei dati di carattere economico-organizzativo che restano di esclusiva consultazione del gestore interessato, della Autorità d'ambito competente per territorio e della Regione Piemonte, Osservatorio dei servizi idrici integrati.

I soggetti firmatari rispondono dei propri dati e dei risultati delle elaborazioni effettuate in proprio, anche con dati di proprietà di altro Ente, e ne garantiscono la correttezza.

Art. 5. Modalità di attuazione

Le parti firmatarie s'impegnano a concordare le modalità pratiche per l'inserimento delle informazioni necessarie per il S.I.R.I. – *componente servizi idrici integrati* nonché la tempistica di aggiornamento di tali dati.

Lo sviluppo di raccolte di dati che esulino dall'ordinario aggiornamento della componente S.I.R.I. e di procedure informatizzate relative ad informazioni di reciproco interesse sarà attuato tramite appositi programmi di lavoro, definiti e concordati in sede di Conferenza regionale delle risorse idriche in armonia con le soluzioni adottate in ambito S.I.R.I. per l'interscambio informativo.